

Camera dei Deputati

Legislatura 19
ATTO CAMERA

Sindacato Ispettivo

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE : 5/02871
presentata da **BORRELLI FRANCESCO EMILIO** il **25/09/2024** nella seduta numero **354**

Stato iter : **IN CORSO**

Assegnato alla commissione :
VI COMMISSIONE (FINANZE)

Ministero destinatario :
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Attuale Delegato a rispondere :
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE , data delega **25/09/2024**

TESTO ATTO

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-02871

presentato da

BORRELLI Francesco Emilio

testo di

Mercoledì 25 settembre 2024, seduta n. 354

BORRELLI. — **Al Ministro dell'economia e delle finanze.** — Per sapere – premesso che:

l'ultimo tema divisivo all'interno della maggioranza è, in ordine di tempo, quello dell'eventuale tassazione degli extraprofitti a carico di quei comparti dell'economia (ad esempio il settore bancario/assicurativo, l'industria bellica, l'industria farmaceutica e l'industria energetica) che, negli ultimi anni, hanno maggiormente guadagnato dalla congiuntura internazionale;

il fronte è diviso tra chi, nel partito di Fratelli d'Italia, sostiene che il richiamo «ad un autentico spirito di solidarietà a sostegno del sistema Paese» andrebbe rivolto a banche, a grandi compagnie di assicurazione o ai grandi gruppi energetici del Paese, e chi invece, soprattutto dalle parti di Forza Italia, teme che una tassa generalizzata danneggerebbe le banche di prossimità finendo per colpire soprattutto le banche popolari e di credito cooperativo che, grazie ad una struttura organizzativa più agile e flessibile rispetto a quella delle banche di grandi dimensioni, svolgono un ruolo fondamentale per l'economia e, per queste ragioni, vedrebbe di buon occhio un prelievo solidale una tantum dell'1-2 per cento sugli utili degli ultimi 12-24 mesi da definire con le aziende interessate;

invero, lo scorso 9 luglio 2024 il Ministro interrogato in un passaggio del suo intervento tenuto all'assemblea annuale dell'Associazione bancaria italiana, riferendosi alle ripercussioni economiche ed ai futuri scenari derivanti da un contesto internazionale, come quello attuale, che resta quanto mai incerto e gravido d'incognite ha dichiarato che le banche, definite «braccio operativo dell'economia», sono chiamate a fare la loro parte;

si tratterebbe di un prelievo ben visto, a giudizio dell'interrogante, dalla stragrande maggioranza di cittadini e appare legittimo in base alla giurisprudenza della Corte costituzionale, qualora risponda a taluni presupposti quali: 1) la razionalità, quale correlazione del tributo con una ricchezza aggiuntiva, collegata con non ricorrenti fenomeni di mercato e idonea a distinguere il settore occasionalmente premiato dagli altri comparti economici; 2) la proporzionalità, attraverso l'individuazione di una base imponibile coerente col fenomeno da cui risulta l'inusuale arricchimento; 3) la singolarità, dovendo la tassazione straordinaria rivestire il carattere di eccezionalità –:

se ritenga non più procrastinabile, anche alla luce dell'imminente varo di una manovra finanziaria che si prospetta difficile, l'adozione di un'imposta sugli extraprofitti a carico di quei settori dell'economia che hanno maggiormente beneficiato della congiuntura internazionale connessa alla pandemia da COVID-19 e alla crisi ucraina.

(5-02871)

RISPOSTA ATTO**Atto Camera****Risposta scritta pubblicata Giovedì 26 settembre 2024
nell'allegato al bollettino in Commissione VI (Finanze)
5-02871**

Con il documento in esame l'Onorevole interrogante evidenzia che l'ultimo tema divisivo all'interno dei partiti di Governo concerne l'opportunità di introdurre un'imposta sugli extraprofiti a carico di alcuni comparti dell'economia (settore dell'energia, delle banche e assicurazioni, dell'impresa bellica e farmaceutica) che hanno visto incrementare i loro profitti a seguito della congiuntura internazionale.

L'Interrogante rileva che, tra le iniziative ipotizzate, vi sarebbe quella di disporre un prelievo solidale una tantum dell'1 o 2 per cento sugli utili conseguiti dalle predette imprese negli ultimi 12-24 mesi «da definire con le aziende interessate» e, muovendo da tali premesse, chiede di considerare non più procrastinabile l'adozione di un'imposta sugli extraprofiti conseguiti dalle imprese appartenenti ai settori dell'economia che hanno beneficiato della congiuntura internazionale connessa alla pandemia COVID-19 e alla crisi ucraina.

Al riguardo, sentiti gli Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.

L'articolo 37 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21 ha istituito un contributo straordinario con finalità solidaristiche per l'anno 2022 a carico di soggetti operanti nel settore energetico che hanno beneficiato di extraprofiti a causa dell'aumento dei prezzi e delle tariffe in tale settore. La base imponibile su cui calcolare il contributo straordinario è costituita dall'incremento del saldo tra le operazioni attive e le operazioni passive, riferito al periodo dal 1° ottobre 2021 al 30 aprile 2022, rispetto al medesimo saldo del periodo dal 1° ottobre 2020 al 30 aprile 2021. Il contributo si applica nella misura del 25 per cento nei casi in cui il suddetto incremento sia superiore a 5 milioni di euro; il contributo non è, invece, dovuto se l'incremento è inferiore al 10 per cento.

Con la legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di bilancio per il 2023), è stato rimodulato il predetto contributo per il 2022 e, inoltre, è stato istituito un contributo temporaneo di solidarietà per l'anno 2023 per i soggetti che esercitano, nel territorio dello Stato, attività nel settore energetico.

Il contributo è dovuto se, nel periodo d'imposta precedente a quello in corso al 1° gennaio 2023, l'ammontare dei ricavi conseguiti dalle suddette attività è pari ad almeno il 75 per cento dell'ammontare complessivo annuo dei ricavi di cui all'articolo 85 del TUIR.

Il prelievo straordinario si applica sull'incremento del reddito rispetto alla media dei cinque periodi d'imposta precedenti a quello in corso al 1° gennaio 2023, determinando tali redditi in base alle previsioni del titolo II, capi II e IV, del TUIR, senza considerare, per ognuno dei periodi d'imposta interessati, l'eventuale riduzione dovuta al riporto delle perdite riferite alle annualità pregresse nonché la deduzione conseguita per effetto della cosiddetta agevolazione ACE.

In relazione al settore bancario, l'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, ha previsto, per l'anno 2023, un prelievo straordinario a carico delle banche calcolato sull'incremento del margine d'interesse.

L'imposta è determinata applicando un'aliquota pari al 40 per cento sull'ammontare del margine degli interessi ricompresi nella voce 30 del conto economico, relativo all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024, che eccede per almeno il 10 per cento il medesimo margine riferito all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022. In luogo del versamento della suddetta imposta è consentito destinare a una riserva «non distribuibile» – istituita in sede di approvazione del bilancio relativo all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024 – un importo non inferiore a due volte e mezza l'imposta dovuta, al fine di rafforzare la propria struttura patrimoniale.

Resta fermo che, qualora la riserva fosse utilizzata per la distribuzione di utili, le disposizioni istitutive del contributo straordinario prevedono che entro trenta giorni dall'approvazione della relativa delibera deve essere versata l'imposta originariamente prevista, con l'applicazione di una maggiorazione di un ammontare pari, in ragione d'anno, al tasso di interesse sui depositi presso la Banca centrale europea, a decorrere dalla scadenza del termine in cui avrebbe dovuto essere versata se non fosse stata destinata a riserva.

Tanto premesso, e con riferimento allo specifico quesito formulato dall'Onorevole interrogante, si rappresenta che sono allo studio possibili misure utili, suscettibili di successivi confronti con le categorie interessate.